

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie - Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 10 gennaio 2001, n. 1/2001 – URAEL prot. 15900/TU/00

Causa ostantiva alle cariche elettive locali rivestite da addetti al servizio sanitario nazionale.

Sul tema delle ineleggibilità e della incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale ha inciso, com'è noto, con valenza chiarificatrice e novativa, il Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali recato, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale con il disposto dell'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9 e dell'art. 66 (in conformità al riordino delle strutture sanitarie locali introdotto dal d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) ha individuato i rispettivi casi di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche locali di specifici esponenti delle strutture sanitarie.

Il quadro normativo così definito non risulta alterato dal dispositivo della recente sentenza n. 16205/00, con cui in data 13-28 dicembre 2000 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'incompatibilità e per l'effetto la decadenza dalla carica del sindaco di ..., primario della Divisione Oncologia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale del medesimo comune.

Va infatti tenuto presente che la sentenza costituisce la risposta al *petitum* formulato con l'atto introduttivo del giudizio nel quale, ai fini decisori si è venuto a cristallizzare lo stesso fatto determinativo dell'azione.

La decisione *de qua* deve, pertanto, essere letta come il frutto di valutazioni giuridiche relative ad una situazione che, al tempo della proposizione della domanda, era disciplinata da una normativa poi caducata per espressa previsione del vigente testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Dalla lettura delle motivazioni del provvedimento giurisdizionale ed in particolare dall'analisi delle argomentazioni incentrate sul tema della 'incompatibilità' emerge, infatti, come la Corte abbia esaminato la situazione di conflitto di interessi riscontrata ai sensi dell'art. 8 della legge 154/81 ritenendo, in coerenza con il proprio precedente orientamento, che lo stesso non fosse stato abrogato dalla disciplina introdotta in materia di riorganizzazione sanitaria. La complessiva interpretazione fornita dalla Corte non ha certo voluto disconoscere l'avvenuta successiva abrogazione della predetta causa di incompatibilità travolta insieme all'originario impianto della legge 154/81, dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Tant'è vero che lo stesso relatore, illustrando le motivazioni che lo inducevano ad escludere nel tempo l'insussistenza della ipotesi di ineleggibilità a carico del medesimo amministratore, ha rilevato che la verifica condotta sulla configurabilità dell'ipotesi recata dall'art. 2 della l. 154/81 si estendeva fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000 che all'art. 274 lett. e) ha abrogato l'intera l. 154 - fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali.

Ne consegue che, tenuto conto sia del principio sancito dall'art. 2909 c.c. in virtù del quale la sentenza ha valore normativo tra le parti, sia delle considerazioni precedentemente formulate circa l'ambito temporale al quale si riferisce l'indagine svolta dall'organo giurisdizionale, sia dell'intervento dello *jus superveniens* introdotto dal testo unico, quanto stabilito nella sentenza non risulta poter costituire una chiave di accesso all'interpretazione analogica per casi che rispetto a quello disaminato presentino aspetti di similitudine anche marcata.

La soluzione a questi ultimi dovrà infatti essere ricercata ed individuata alla luce della disciplina recata dal titolo III capo II artt. 55-70 del T.U. e dedicata alle limitazioni del diritto di elettorato passivo degli amministratori degli enti locali.